



Mittente :
Giorgio Barattini
architetto
Via Bovio n° 1
70022 - ALTAMURA (BA)
TEL./FAX 080.316.30 81
E-MAIL: barattiniebarattini@yahoo.it



Al Signor Sindaco
del Comune di ALTAMURA

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di ALTAMURA

Piazza Municipio
70022 Altamura BA



Barattini

Oggetto: Regolamento per le installazioni di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/07/2008 n°32, pubblicata dal 18/08/08 al 02/09/08, divenuta esecutiva in data 28/08/08 che entrerà in vigore il 20/09/08

Con la presente il sottoscritto Dottor Architetto Giorgio Barattini, residente come in intestazione,

VISTO

Il regolamento oggettivo

CONSIDERATO

Che, cultore della materia come da curriculum professionale, ha contemporaneamente a cuore la propria e altrui salute vivendo e lavorando in Altamura e il proprio e altrui progresso umano e civile dato da un efficiente e ben equilibrato sistema di telecomunicazioni, ha riscontrato nella stesura dello stesso numerose parti illegittime, foriere piuttosto di feroce contenzioso che di riordino della materia,

si prega sottoporre alla Vs attenzione le seguenti osservazioni e relative motivazioni perché siano esaminate e accolte.

OSSERVAZIONI ALL'art.4

pag 4, art.4 comma 1 rigo 2 cassare "~~(DPR 380 art.16 c.7)~~"

pag 4, art.4 comma 1 rigo 8,9,10,11, cassare "In particolare per le opere di installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione sul lastrico solare o in altre parti di edificio esistente, prevedenti opere edilizie nonché la installazione di vani tecnici che, comunque, agiscono quali nuovi carichi delle strutture, dovrà essere prevista una D.I.A. ex art. 22 del DPR 380/2001."

MOTIVAZIONI DELLE OSSERVAZIONI ALL'art.4

disamina dell'art 4 (Procedure autorizzatorie e Iter istruttorio).

Dalla lettura dell'articolo in questione si evince che le installazioni, le modifiche e gli adeguamenti degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi dovranno, per l'acquisizione dei titoli abilitativi previsti per legge (DPR 380 art.16 c.7), seguire le procedure previste dagli articoli 87 (procedimenti autorizzativi), 88 (opere civili), e 89 (co-ubicazione condivisione) del D.L.vo n. 259 del 1 agosto 2003, dei suoi allegati e della legge della Regione Puglia n. 5 del 8 marzo 2002 art. 8 (autorizzazioni) e art. 9 (parere preventivo)

A tal proposito va segnalato che a mente di quanto dispone il Regolamento Regionale del 14.09.2006, n. 14, al Punto A.1. - Comunicazione, la realizzazione, la modifica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 del D.L.vo 259/03 e non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II del TU 380/2001.

Tale disposizione, quindi, non appare pienamente rispettata da quanto dispone la bozza in esame laddove prevede che, in particolare, per le opere di installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione sul lastrico solare o in altre parti di edificio esistente, prevedenti opere edilizie nonché la installazione di vani tecnici che, comunque, agiscono quali nuovi carichi delle strutture, dovrà essere prevista una D.I.A. ex art. 22 del DPR 380/2001.

In proposito, infatti, non è ben comprensibile se in tal casi, accanto all'avvio della procedura prevista dall'art 87 del detto decreto, debba essere anche avviato il procedimento di cui all'art. 22 del DPR 380/2001.

Ad ogni buon conto, va opportunamente evidenziato che secondo l'orientamento della giurisprudenza di settore, i procedimenti autorizzatori previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. 259/2003 - segnatamente, all'articolo 87), assorbono, relativamente alle infrastrutture di comunicazione, ogni altro procedimento di natura edilizia; i provvedimenti abilitativi sostituiscono quindi quelli previsti dal T.U. di cui al D.P.R. 380/2001.

9/7

Infatti, come noto, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazione mobili GSM/UMTS è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione dell'ente locale territorialmente interessato in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria. Il rilascio di tale autorizzazione, conseguente ad una procedura di inizio attività ai sensi dell'art. 87 stesso decreto legislativo, ha come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento e pertanto non è richiesta la necessità del distinto titolo abilitativo a fini edilizi previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia).

OSSERVAZIONI ALL'art.5

pag 5 ,art.5 comma 1 rigo 1,2 cassare ~~" il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati"~~

sostituire con **"l'attivazione dell'impianto è subordinato"**

MOTIVAZIONI DELLE OSSERVAZIONI ALL'art.5

Esaminando ancora l'art 4 (legge della Regione Puglia n. 5 del 8 marzo 2002 art. 8 e art. 9) unitamente all'art 5 (Parere dell'amministrazione sanitaria), poi, emerge che il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all'acquisizione del parere preventivo favorevole richiesto dal responsabile del procedimento ed espresso dall'ARPA nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Regionale n. 14 del 14/09/2006.

Vista la mancanza di specificazione ulteriore, è essenziale puntualizzare che tale Regolamento Regionale, sempre al Punto A.1. - Comunicazione, stabilisce che alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione.

Da ciò, quindi, deriva che la norma della bozza in esame dovrebbe essere adeguata alla stregua di quanto appena indicato.

OSSERVAZIONI ALL'art.6

pag 5 ,art.6 comma 2 rigo 1,2 cassare ~~"In caso di mancata messa in esercizio dell'impianto entro un anno dalla ultimazione dei lavori, l'autorizzazione si intenderà decaduta."~~

MOTIVAZIONI DELLE OSSERVAZIONI ALL'art.6

In merito all'art 6, invece, va eccepita l'illegittimità della previsione secondo cui, in caso di mancata messa in esercizio dell'impianto entro un anno dalla ultimazione dei lavori, l'autorizzazione si intenderà decaduta.

A tal fine va rilevato che tale disposizione non rientra tra quelle espressamente indicate dalla normativa nazionale e regionale sicché la stessa risulta priva di opportuno fondamento ed appare una deformazione di quanto disposto dall'art 87, comma 10, del D.L.vo 259/03 che così dispone: *"Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso"*.

OSSERVAZIONI ALL'art.8

pag 6 ,art.8 comma 3 rigo 4 cassare ~~"a destinazione non residenziale"~~

MOTIVAZIONI DELLE OSSERVAZIONI ALL'art.8

Passando all'analisi dell'art 8, relativo ai criteri di localizzazione, da da subito segnalata la tendenza ad esternalizzare i nuovi impianti giacché previsti in aree agricole non vincolate, aree industriali e di viabilità stradale con l'unica eccezione, per le altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni dovessero risultare non idonee.

E' anche previsto che gli impianti debbano, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale.

In considerazione di questi primi aspetti appare evidente il contrasto con quanto più volte sancito dalla giurisprudenza di settore, secondo cui gli impianti funzionali all'esercizio del servizio pubblico di telefonia cellulare devono infatti essere considerati compatibili con qualsiasi tipo di zonizzazione.

Inoltre, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 331 e 307 del 2003, deve ritenersi che sia consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti radioelettrici, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d, ed all'art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.

Sono criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi "in negativo") i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietati) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi. In altri termini, i comuni possono legittimamente vietare l'installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici, non possono invece introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee.

A ciò si aggiunga, poi, che il Comune non fornisce una mappa delle aree comunali messe a disposizione e che si dovrà necessariamente attendere l'approvazione del PIC, previsto al successivo articolo 12, per poter avere un'idea di quelle che potranno essere le aree in questione.

25

Tornando all'analisi dell'art 8 ed a quanto già evidenziato circa la collocazione degli impianti, di norma su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale, va detto che al comma 3 viene precisato che qualora si esauriscano le aree pubbliche disponibili, l'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione altre localizzazioni su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati purché rispondenti ai medesimi criteri del presente regolamento. Si verifica, in questo caso, una netta discrepanza con quanto invece è previsto dall'art 4 nel caso di installazione su condominii, laddove è invece fissato il relativo obbligo di comunicare alla P.A., entro 30 gg dalla conclusione del contratto con l'unanimità dei consensi, l'assenso all'installazione, ed altresì prevedendo che, in mancanza, la P.A. potrà inibire l'attivazione dell'impianto. Sotto questo profilo, quindi, la discordanza è più che evidente visto che viene più volte sancito che le localizzazioni dovranno avvenire su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

OSSERVAZIONI ALL'art.9

pag 7, art.9 comma 8 rigo 2 cassare "~~scuole, asili, ospedali, ecc~~"
sostituire con "strutture e edifici destinati all'infanzia, attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica, attrezzature sanitarie e assistenziali come indicato art 10 comma 1 LR 5/2002"
pag 7, art.9 comma 9 rigo 4, 5 cassare "~~non superiore a 3 V/m e della distanza di m. 300 dalle aree sensibili.~~"

MOTIVAZIONI DELLE OSSERVAZIONI ALL'art.9

Con l'art 9, invece, si passa all'analisi delle *Prescrizioni all'installazione degli impianti* con particolare riferimento alla distinzione tra aree di classe I e classe II di cui all'art. 3.

In merito a tale articolo assumono rilievo i commi 8 e 9, laddove il primo prevede la delocalizzazione degli impianti esistenti nelle vicinanze di ricettori sensibili che dovessero essere ivi previsti e successivamente realizzati senza con ciò definire opportuni criteri localizzativi ed alternativi ai fini della copertura di quella parte di territorio, mentre, invece, il secondo fa riferimento, nel caso di impianti di nuova installazione e in sede di riduzione a conformità degli impianti già installati in prossimità di aree sensibili, ad un valore di c.e. pari a 3V/m e ad una distanza di 300 m dagli stessi.

In merito a quest'ultima prescrizione del valore di c.e. è comunque necessario informare che la stessa, originariamente introdotta dalla Regione Puglia con il noto Regolamento Regionale 14.09.2006, n. 14, è stata di recente abrogata a seguito dell'accordo raggiunto con il Ministero per gli Affari Regionali.

In merito al prescritto limite distanziale, invece, va richiamato quanto già in precedenza dedotto in merito all'art 8.

OSSERVAZIONI ALL'art. 11

pag 8, art.11 comma 5 rigo 6, 7 cassare "~~di ospedali, case di cura e riposo, scuole ed asili nido di cui all'art. 10 comma 1 della L.R.;~~"
sostituire con "strutture e edifici destinati all'infanzia, attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica, attrezzature sanitarie e assistenziali come indicato art 10 comma 1 LR 5/2002"

MOTIVAZIONI DELLE OSSERVAZIONI ALL'art.11

In merito a tale articolo assume rilievo il comma 5, laddove con l'osservazione si intende uniformare il criterio di "*recettore sensibile*" così come meglio specificato dal Regolamento regionale del 14/09/2006 n°14, e così come già evidenziato nella osservazione all'Articolo 9. Tale regolamento in applicazione della LR 8/03/2002 n°5 nella parte B- Obiettivi di qualità - dà al comma 3 una indicazione più puntuale di cosa debba intendersi per "*recettore sensibile*" e pertanto si riporta in sostituzione della frase generica da cassare letteralmente quanto ivi meglio descritto e scritto.

OSSERVAZIONI ALL'art. 12

pag 8, art.12 comma 1 rigo 1, 2 cassare "~~alla stipula annuale di un protocollo d'intesa tra Giunta Comunale, VI Commissione Consigliare Permanente e gestori autorizzati, che si concretizza nella~~"
pag 9, art.12, comma 1, rigo 3, 4, 5 cassare "~~L'Amministrazione ai fini della redazione del PIC assicurerà la partecipazione dei Comitati e delle associazioni dei cittadini appositamente sorti, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e dalla Legge 36/2001, in quanto portatori degli interessi collettivi dei cittadini rappresentati.~~"

MOTIVAZIONI DELLE OSSERVAZIONI ALL'art.12

Rilievo particolare assume, poi, l'art 12 (Piano di installazione comunale - PIC), che affida la programmazione delle installazioni alla stipula annuale di un protocollo d'intesa tra Giunta Comunale, VI Commissione Consigliare Permanente e gestori autorizzati, che si concretizza nella redazione di un Piano di Installazione Comunale (PIC), per la cui redazione vengono anche accolte proposte, per essere esaminate, formulate da comitati cittadini regolarmente costituiti e già accreditatisi presso il Comune.

A tal riguardo va detto che, sebbene tale previsione rientri nell'ambito dei poteri espressamente attribuiti ai Comuni dall'art 8 della Legge 36/01, la stessa, per come prevista nella bozza in esame, incontra alcuni limiti. Infatti, va da subito rilevato che non è previsto l'obbligo e la necessità di procedere alla stipula annuale di un protocollo d'intesa alla luce di quanto disposto dall'art 7 della L.R. 5/02, che stabilisce che: "*i soggetti gestori di impianti di telecomunicazione predispongono un "Piano annuale di installazione c/o modifica*

cut

degli impianti" da presentare alla Regione - Assessorato all'ambiente - entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente "Piani stralcio comunali" da presentare ai Comuni interessati e alle Province".

A chiarire il concetto, inoltre, interviene anche il successivo comma 2, che all'uopo stabilisce che contestualmente alla presentazione dei piani di cui al comma 1, i soggetti gestori provvedono a pubblicare sull'Albo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale avviso dell'inoltro alla Regione e agli Enti locali del "Piano annuale di installazione e dei relativi "Piani stralcio comunali".

Un'ulteriore specificazione in tal senso è infine desumibile dalla lettura del Punto F - Pianificazione comunale - del Regolamento Regionale 14.09.2006, n. 14, che semplicemente invita ad ispirarsi, in relazione alla telefonia mobile e tecnologie assimilate, ai criteri ed ai principi sanciti dal protocollo di intesa intercorso tra ANCI, operatori e Ministero delle Comunicazioni in data 17.12.2003.

Alla luce di tali osservazioni, va exceptio anche quanto previsto dall'articolo in esame in merito alle tempistiche stabilite per l'approvazione del PIC (da concludersi entro il 31 maggio dello stesso anno con l'approvazione del Consiglio Comunale), ed alla partecipazione di comitati cittadini giacchè, in tal modo, si genererebbe un netto contrasto con le disposizioni che recano modalità procedurali informate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità (artt. 86 e 87 del D.L.vo 259/03), posto che l'approvazione deve pur sempre intervenire in tempi rapidi e con modalità tali da far salvo il procedimento regolato dal legislatore statale (v. Corte cost. 27 luglio 2005 n. 336).

Tale contrasto, infatti, ben può trovare conferma in quanto stabilito nella parte finale dell'art 12, ove è riportato che entro il 31 maggio l'Amministrazione Comunale comunica all'Ente Regione le risultanze del suo PIC, se già completato o in caso contrario trasmette, comunque, tutti i dati in suo possesso efficaci per la valutazione, da parte della Giunta regionale, dei Piani annuali di installazione dei gestori.

OSSERVAZIONI ALL'art. 14


pag 10, art. 14 comma 3 rigo 1, 2 cassare Gli oneri dell'attività tecnica e istruttoria svolta dall'ARPA, ai sensi del presente articolo, sono posti a carico del titolare/titolari dell'impianto/degli impianti.

MOTIVAZIONI DELLE OSSERVAZIONI ALL'art.14

In merito all'art 14 si segnala l'illegittimità di quanto previsto nell'ultimo capoverso ossia l'imputazione in capo ai gestori degli oneri dell'attività tecnica e istruttoria svolta dall'ARPA, ai sensi di tale articolo, giacchè in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art 93 del D.L.vo 259/03 che espressamente vieta di assoggettare ai gestori oneri e canoni non espressamente previsti per legge (per multis, CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 2006 - ud. 13 dicembre 2006 - sentenza n. 450).

Altamura li 17 / 09 / 2008

Distinti saluti


ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PUGLIA
Arch. GIORGIO BARATTINI
385